

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l'integrazione degli investimenti

Le comunicazioni integrative devono essere presentate esclusivamente in via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

[L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143](#), ha previsto che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024](#) per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, **inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024** all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione **entro il termine del 15 novembre 2024** degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

[L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155](#), ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, **prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1°**

gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024](#), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del [decreto-legge n. 155 del 2024](#) ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.**

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa **anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori** rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024](#), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024](#) è stato disposto:

- **l'aggiornamento del modello di comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti;**

- ulteriori modifiche al citato modello di comunicazione;
- modifiche al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024](#) per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024](#).

Come anticipato, **la comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024**, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. ***Importante: l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;***
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024](#), recante: *«Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa»*, pubblicato il 6.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244